

**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE**

Direttore Dr. Stefano Termite  
Piazza A. Di Summa 72100 Brindisi  
Tel.0831/510375 – 510324  
Mail: dipartimentoprevenzione@asl.brindisi.it  
Pec: prevenzione.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it  
Vs. nota prot. n. 37539 del 12.12.2022  
Ns. nota prot. N. 101081 del 13.12.2022

Spett.le Comune di Mesagne  
Ufficio Urbanistica  
Edilizia Pubblica e Privata

**OGGETTO: Regolamento Edilizio del Comune di Mesagne - bozza. Richiesta acquisizione parere di competenza ASL ai sensi dell'art. 3 L.R. 3/2009.**

In riscontro alla richiesta di parere in merito al Regolamento Edilizio, trasmessa dal Comune di Mesagne – Ufficio Urbanistica – Edilizia Pubblica e Privata con Vs. nota prot. n. 37539 del 12.12.2022, acquisita da questo Dipartimento con ns. nota prot. n. 101081 del 13.12.2022, per quanto di competenza ai sensi della Legge Regionale 9 marzo 2009, n. 3 “Norme in materia di regolamento Edilizio” e valutati i contenuti prodotti:

- **VISTO** il R.D. 27.7.1934, n. 1265 "Approvazione del Testo Unico Leggi Sanitarie" e ss.mm.ii.;
- **VISTA** la D.G.R. della Regione Puglia del 30.07.1993, n. 5090 avente per oggetto "Approvazione del Regolamento di Igiene e Sanità Pubblica dei Comuni";
- **VISTO** il Testo Unico per l'Edilizia, DPR 380/01 e ss.mm.ii.;
- **LETTA** la bozza del Regolamento Edilizio del Comune di Mesagne, il cui testo costituisce l'adeguamento alle definizioni uniformi contenute nel Regolamento Edilizio Tipo (R.E.T.) proposto dalla Regione Puglia;
- **VALUTATI** gli articoli in essa contenuti ed esplicitati;
- **TENUTO CONTO** che possono essere concesse deroghe all'osservanza delle norme igienico-sanitarie e tecnico-sanitarie, previa apposita istruttoria da parte dell'Ufficio comunale competente per Settore, quando sussistano ragioni particolari che ne impediscano in tutto o in parte l'osservanza, dovute all'esigenza di salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri storici e riguardanti manufatti di carattere monumentale o aventi, comunque, interesse archeologico, storico, artistico comunque vincolati, sia essi pubblici o di proprietà privata: *la possibilità di deroga potrà essere prevista nello Strumento urbanistico e comunque dovrà essere contenuta ed esplicitata nel Regolamento edilizio comunale*;
- **VISTO** il parere del Dirigente Medico del Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro espresso in data 16.02.2023;
- **VISTO** il parere del Dirigente Medico del Servizio Igiene e Sanità Pubblica territorialmente competente, espresso in data 29.04.2023;
- **VISTO** il parere del Dirigente medico del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione espresso in data 05.09.2023;

Si riportano di seguito le integrazioni e/o modificazioni alla bozza di Regolamento Edilizio da adottarsi nel Comune di Mesagne, limitatamente agli aspetti di competenza dei suddetti Servizi del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Brindisi:

## **1.2) Modalità di gestione dello Sportello Unico dell'Edilizia e 2. Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.)**

Si rileva che il parere della ASL ove occorra (SISP e SPESAL) ai sensi del D. Lgs 222/2016, che ha modificato il DPR 380/2001 in attuazione della delega di cui all'art.5 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 ed anche sulla base dei principi del diritto dell'Unione Europea, è previsto il regime amministrativo dell'asseveramento della conformità alle norme igienico-sanitarie da parte del tecnico progettista abilitato e pertanto, per quanto di competenza dello SPESAL, non verrà rilasciato alcun parere o atto di assenso. Sono fatti salvi i casi in cui non sia previsto il regime dell'asseveramento come specificato nell'Allegato A del succitato D. Lgs. 222/2016, ai fini del rilascio di eventuali pareri sanitari e/o atti autorizzatori da parte di altri Servizi del Dipartimento di Prevenzione. Riguardo poi alle istanze, le segnalazioni e le comunicazioni di competenza del S.U.A.P. si ritiene di dover ricordare agli utenti che è attiva la gestione telematica delle pratiche SUAP attraverso la piattaforma in delega con la Camera di Commercio "Impresa in un giorno", accessibile dalla homepage del sito del Comune Sportello Unico delle Attività Produttive n° 6389 SUAP di MESAGNE (BR).

## **5 - Comunicazione di avvio delle opere relative a bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici, ecc.**

Si rileva che in caso di esecuzione di attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un'esposizione ad amianto, il datore di lavoro presenta, prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'articolo 250 del D. Lgs. n. 81/2008, una notifica all'Organo di vigilanza competente per territorio e si precisa come da legge che tale notifica può essere effettuata per via telematica e anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. Nel caso in cui la valutazione del rischio inerente la presenza di ordigni bellici la normativa di riferimento del d.lgs. 81/2008, riguarda non solo l'art. 28 bensì l'art. 91 co. 2 bis, l'art. 100 e l'art. 104 co. 4bis.

## **Capo II - Norme tecniche sull'esecuzione dei lavori. Viene citata in modo puntuale la normativa cantieri presente all'interno del D. Lgs 81/08**

### **8. Sicurezza e controllo nei cantieri**

Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 81/2008, la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio ma va aggiunta anche quelle dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Inoltre il potere di sospensione di un'attività imprenditoriale, va adeguato alla normativa vigente che indica che l'Ispettorato nazionale del lavoro o gli organi di vigilanza delle A.S.L., se riscontrano che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normative, nonché, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I. Con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, fatte salve le attività autonome occasionali intermedie dalle piattaforme digitali di cui al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante modalità informatiche; Il provvedimenti per le ipotesi di lavoro irregolare, non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l'unico occupato dall'impresa.

## **TITOLO III - DISPOSIZIONI PER LA QUALITA' URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI**

### **Capo I - Disciplina dell'oggetto edilizio.**



Illuminazione naturale dell'edificio Con riferimento alle destinazioni d'uso non residenziali, va annoverata la norma UNI EN 12464-1:2011 che specifica i requisiti di illuminazione per persone, in posti di lavoro in interni, che corrispondono alle esigenze di comfort visivo e di prestazione visiva di persone aventi normale capacità oftalmica (visiva) e nel quadro normativo relativo all'illuminazione naturale degli ambienti va anche aggiunta la UNI EN ISO 9241-6:2001. Requisiti ergonomici per il lavoro di ufficio con videoterminali (VDT) e l'UNI EN 1838:2013, norma di riferimento europea sull'illuminazione di emergenza.

#### **Approvvigionamento di acqua da acquedotto pubblico**

“Le reti di distribuzione dell'acqua devono essere realizzate in modo tale da garantire la costanza dell'approvvigionamento e la qualità dell'acqua erogata ai terminali, **assicurando il rispetto delle disposizioni di cui al DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023 , n. 18 (Attuazione della Direttiva UE 2020/2184 del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano)** per la disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano, **atta a garantire la protezione della salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle stesse**. Altresì è necessario il rispetto delle prescrizioni tecniche e procedurali previste dalle norme vigenti in materia; valgono, inoltre, le disposizioni contemplate dalla norma UNI 9182”.

#### **Approvvigionamento autonomo di acqua, in assenza di acquedotto pubblico**

L'impianto di distribuzione dell'acqua, nel caso di approvvigionamento dal sottosuolo (in assenza di acquedotto pubblico o privato), deve essere realizzato in modo tale da garantire la costanza dell'approvvigionamento e la qualità dell'acqua erogata ai terminali, rispettando le prescrizioni tecniche e procedurali previste dalle norme vigenti in materia; valgono, inoltre, le disposizioni contemplate dalla norma UNI 9183”.

#### **da aggiungere:**

Inoltre deve essere garantito quanto previsto dal Regolamento Regionale Puglia n. 1 del 2014 nella parte inerente le modalità di utilizzo delle Acque utilizzate nelle strutture ricettive non allacciate alla rete idrica pubblica, subordinando il tutto alla Procedura prevista per il rilascio di giudizio di idoneità rilasciato dal competente Servizio ASL su richiesta di parte con le modalità riportate nell'Allegato 22 del Regolamento, sulla base di una valutazione globale riferita alle risultanze del controllo analitico sulle caratteristiche qualitative dell'acqua e del controllo ispettivo; costituisce requisito essenziale per tutte le acque destinate al consumo umano.

#### **Ventilazione degli ambienti**

Si deve fare riferimento anche alla norma UNI EN ISO 7730/2006.

##### **2.1.1. Altezza netta minima degli ambienti**

Nel caso di vani con soffitto non orizzontale, si deve fare riferimento all'altezza media come da allegato A della DGR 554/2017 integrata dalla DGR 648/ del 04/05/2017...(omissis). Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, sono ammessi valori inferiori delle altezze dei vani, qualora non si intervenga sulle strutture orizzontali e/o non sia possibile adeguare le altezze esistenti dei vani per vincoli oggettivi (edifici vincolati e/o classificati). La deroga alle altezze minime interne, per le aziende industriali, non industriali, uffici e commerciali si rimanda all'allegato IV del D. Lgs 81/2008 ed è consentita solo previo sopralluogo e parere obbligatorio e vincolante della ASL di competenza che disporrà le dovute prescrizioni compensative.

##### **2.2. Qualità dell'abitare: configurazione degli spazi dei luoghi di lavoro**

Per quanto non espressamente specificato, si rinvia alle vigenti norme riguardanti l'igiene e la sicurezza del lavoro previste dal D. Lgs. 9/04/2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni nell'ALLEGATO IV “REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO”.



### 2.2.1 Altezza netta minima dei locali

I locali destinati ad attività industriali, commerciali o artigianali (con esclusione dei locali accessori) devono avere un'altezza netta minima di m. 3,00. I locali destinati ad uffici, *locali commerciali, magazzini con presenza occasionale di lavoratori, spogliatoi quando i lavoratori devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute e di decenza non si può chiedere di cambiarsi in altri locali*, studi professionali, attività di servizio e direzionale devono avere un'altezza netta minima non inferiore a m. 2.70. I locali accessori (corridoi, disimpegni, ripostigli, servizi igienici, ... aggiungere... *dispense annesse alle cucine, archivi, vani tecnici, spogliatoi in caso di documentata impossibilità tecnica in fabbricato preesistente*) devono avere un'altezza minima non inferiore a m. 2,40.

### 1.2.2 Rapporti dimensionali degli ambienti

Per quanto non specificato nel presente articolo, si deve fare espresso riferimento al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, all'allegato IV e al Regolamento di Igiene del Comune di Mesagne. Per locali interrati e seminterrati, per i quali vige il divieto di cui all'art.65 del D. Lgs. 81/08, o per le condizioni di cui all'art 63 comma 5 si dovrà acquisire, da parte dell'Organo di Vigilanza territorialmente competente, la relativa autorizzazione dallo SPESAL.

In relazione a quanto disposto dalla DGR Puglia n. 891/2012, negli esercizi di ristorazione e/o somministrazione di alimenti e bevande ove non si svolge alcuna attività di manipolazione e/o trasformazione di alimenti può essere sufficiente, sino ad un massimo di 30 posti a sedere, il servizio igienico interno all'esercizio.

**Negli esercizi di somministrazione in genere in cui si svolgono attività di manipolazione e/o trasformazione di alimenti, devono essere presenti servizi igienici destinati al pubblico distinti da quelli destinati al personale addetto all'attività.**

**Il numero dei servizi igienici da destinare al PUBBLICO, deve essere rapportato al numero massimo di posti a sedere, prevedendo:**

- almeno 1 wc sino ad un massimo di 50 posti a sedere,
- almeno 2 wc, distinti per sesso, tra 51 e 100 posti a sedere;
- per capacità ricettive superiori a 100 posti a sedere dovrà essere previsto un servizio igienico aggiuntivo per ulteriori 100 posti o frazione.
- In caso di documentata impossibilità tecnica, è consentito, solo per gli utenti, utilizzare anche bagni mobili.

### 1.2.3 Distribuzione e destinazione degli spazi

Non necessitano di deroga i locali non presidiati adibiti ad impianti tecnologici, locali tecnici, servizi igienici, spogliatoi. Andrebbero eliminati dalla non necessità di deroga i locali di servizio e i magazzini in quanto tali strutture sono inerenti e implicano la possibilità di attività lavorativa.

### 3.2 Edifici destinati ad altri usi

Per quanto riguarda l'utilizzo di locali esistenti, devono essere posti in atto tutti gli interventi tecnicamente realizzabili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 63, comma 5, del citato D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, in presenza di vincoli urbanistici o architettonici ovvero il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente. (va specificato senza rimando alla norma).

## 5. Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon

Aggiornare con il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.



Per la progettazione dei luoghi di lavoro, si rimanda agli adempimenti previsti dal capo III-bis del D. Lgs. n. 230 del 17/03/1995 e decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 con successive modifiche ed integrazioni. A titolo non esaustivo si evidenzia che a livello europeo, la direttiva 2013/59/EURATOM (in abrogazione delle precedenti direttive EURATOM, redatte dal 1989 al 2003) aggiorna e ristabilisce le “norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti” e tratta in modo approfondito la questione Radon, a livello civile e professionale. In Italia, l’attuazione (recepimento) della suddetta direttiva è avvenuta con il D. Lgs. 101 del 31 luglio 2020 che influenza, soprattutto, la sfera della salute e sicurezza sul posto di lavoro. Il D. Lgs. 101/2020 ha subito leggere modifiche per quanto riguarda la materia Radon da parte del D. Lgs. numero 203 del 25 novembre 2022 che entra in vigore dal 18 gennaio 2023. Una delle parti fondamentali del D. Lgs. 101/2020 sono gli articoli 16 e 17 della sezione II i quali definiscono dove vada applicata la normativa e quali sono gli obblighi per i datori di lavoro. Nello specifico: Luoghi di lavoro sotterranei (“locale o ambiente con almeno tre pareti sotto il piano di campagna, indipendentemente dal fatto che queste siano a diretto contatto con il terreno circostante o meno”, ex. Art. 86 bis D. Lgs. 101/2020). Obbligo di completamento delle misurazioni entro 24 mesi dall’inizio dell’attività o dell’entrata in vigore della normativa, ovvero entro luglio 2022. Sono da considerarsi luoghi di lavoro sotterranei anche le attività che si svolgono in tunnel, sottovie, catacombe e grotte (ex. Art. 5 D. Lgs. 230/1995). Stabilimenti termali. Obbligo di completamento delle misurazioni entro 24 mesi dall’inizio dell’attività o dell’entrata in vigore della normativa, ovvero entro luglio 2022. Luoghi di lavoro seminterrati e luoghi di lavoro al piano terra. Non essendoci ad oggi nessun elenco è plausibile utilizzare, in via cautelativa, l’elenco ex. Art. 5 D. Lgs. 230/1995 che include le “attività lavorative implicanti l’uso e lo stoccaggio” e “che comportano la produzione di residui di materiali abitualmente non considerati radioattivi ma che contengono radionuclidi naturali”, cioè, la maggior parte delle attività estrattive.

1. I livelli massimi di riferimento per le abitazioni e i luoghi di lavoro, espressi in termini di valore medio annuo della concentrazione di attività di radon in aria, sono di seguito indicati:

c) 300 Bq m<sup>-3</sup> in termini di concentrazione media annua di attività di radon in aria per i luoghi di lavoro. Tale limite di legge da non superare scenderà a 200 Bq/m<sup>3</sup> dal 1° gennaio 2024;

## 21 - Piano Seminterrato

Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all’edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all’edificio. È un locale seminterrato quello in cui la quota di cui sopra si situa tra 1 m. e 1.60 m. È un locale assimilabile al fuori terra quello in cui la differenza tra la quota del soffitto ed il piano di campagna sia superiore ad 1.6 m.

## ALLEGATO B: RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI STATALI INCIDENTI SUGLI USI E SULLE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL’ATTIVITA’ EDILIZIA

### E.2 (Strutture ricettive):

- Le leggi regionali 24 luglio 2001, n. 17, 3 ottobre 1986, n. 29, 26 giugno 1981, n. 37 sono state abrogate;  
 - Fare riferimento alla **L.R. 07 agosto 2013, n. 27** “Disciplina dell’attività ricettiva di Bed and Breakfast (B&B)” e alla **L.R. 07 luglio 2020, n. 22** “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro).”

### E.4 Impianti di distribuzione del carburante

Inserire la R.R. n. 2 del 10/01/2006 - Razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti sulla rete stradale ordinaria. Regolamento n. 11 del 2019 che disciplina i requisiti e le procedure per



l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti sulla rete stradale ordinaria e autostradale BURP n. 36 del 1° aprile 2019.

#### **E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande**

Sostituire "DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327..." (abrogato) con D. Lgs 2 febbraio 2021 n. 27 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a) , b) , c) , d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 1.

#### **E.11 (Strutture sanitarie):**

La legge regionale 28 maggio 2004, n. 8 è stata abrogata dalla L.R. 2 maggio 2017, n. 9 e ss.mm.ii., a cui è necessario fare riferimento nonché ai seguenti regolamenti regionali:

- R.R. 13 gennaio 2005, n. 3 e ss.mm.ii.;
- R.R. 4 febbraio 2010, n. 3 e ss.mm.ii.;
- R.R. 8 luglio 2016, n. 9 e ss.mm.ii.;
- R.R. 21 gennaio 2019, n. 4;
- R.R. 21 gennaio 2019, n. 9;
- R.R. 21 gennaio 2019, n. 6;
- R.R. 21 gennaio 2019, n. 7;
- R.R. 31 marzo 2020, n. 5 e ss.mm.ii.;
- R.R. 20 agosto 2020, n. 15 e ss.mm.ii.

Tanto si integra per quanto di competenza di questo Dipartimento.

Distinti saluti.

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione

Dott. Stefano Termite

STEFANO TERMITE  
11.09.2023 13:35:45  
GMT+01:00

